



**PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL SISTEMA DI
QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA"**

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di
qualità" e successive modifiche ed integrazioni**



eb2aa00c



1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Procedure per l'esame e l'approvazione dei disciplinari di produzione del sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Procedure concernenti i disciplinari di produzione) sono adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi 3 e 3 bis e dell'articolo 4 della l.r. 12/2001 ed hanno per oggetto:

- a) le modalità per proporre alla Giunta regionale l'approvazione di un nuovo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 (di seguito: disciplinare di produzione) o delle modifiche di un disciplinare di produzione vigente;
- b) la descrizione dell'iter di approvazione di un nuovo disciplinare di produzione o delle modifiche di un disciplinare di produzione vigente.

2. Ai fini delle presenti Procedure concernenti i disciplinari di produzione si applicano le definizioni fissate dalle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata".

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modifiche ed integrazioni.
- Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia", approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011.
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 8 maggio 2014 "Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)".
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all'approvazione del Manuale di Identità Visiva del marchio "Qualità Verificata" e del Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata" (BUR n. 98 del 01/12/2009).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, relativa all'approvazione del testo definitivo delle regole tecniche della l.r. 12/2001 (Notifica n. 2013/0037/I) e successive modifiche e integrazioni (Allegato A – Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata").

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità QV e la modulistica richiamata nelle presenti Procedure concernenti i disciplinari di produzione sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata") o possono essere richieste alla struttura regionale competente.

3. SIGLE E ABBREVIAZIONI

BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

DGR: deliberazione della Giunta regionale

DGR/CR: deliberazione della Giunta regionale proposta al Consiglio regionale

LGNPI: Linee guida nazionali di produzione integrata

PEC: posta elettronica certificata

QV: Qualità Verificata

SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

4. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento delle attività descritte nelle presenti Procedure concernenti i disciplinari di produzione è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).



eb2aa00c



5. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

5.1 Requisiti dei disciplinari di produzione

1. Possono essere ammesse all'approvazione della Giunta regionale le proposte di nuovo disciplinare di produzione che hanno i seguenti requisiti:

- a) applicazione dei principi della produzione integrata, se regolamentati per il prodotto interessato (requisito obbligatorio in caso di prodotti vegetali);
- b) conformità alle "Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia", SCHEDE 6 – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (prodotti zootecnici);
- c) presenza di almeno 3 requisiti del processo produttivo in grado di conferire al prodotto finale caratteristiche superiori rispetto ai prodotti convenzionali o presenza di almeno 3 caratteristiche di qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme commerciali correnti; i requisiti di processo devono essere superiori rispetto alle norme obbligatorie e devono riguardare almeno 3 dei seguenti temi: tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, salute degli animali, benessere degli animali (prodotti zootecnici);
- d) presenza di almeno 3 requisiti del processo produttivo in grado di conferire al prodotto finale caratteristiche superiori rispetto ai prodotti convenzionali o presenza di almeno 3 caratteristiche di qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme commerciali correnti; i requisiti di processo devono essere superiori rispetto alle norme obbligatorie e devono riguardare almeno 2 dei seguenti temi: tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, salute degli animali, benessere degli animali (prodotti dell'acquacoltura).
- e) prevedere l'uso di materie prime certificate QV (prodotti trasformati).

2. Possono essere ammesse all'approvazione della Giunta regionale le proposte di modifica di un disciplinare di produzione vigente che hanno i seguenti requisiti:

- a) il disciplinare di produzione è applicato, senza interruzioni, da almeno 12 mesi consecutivi;
- b) le modifiche non comportano una diminuzione del numero di requisiti del processo produttivo in grado di conferire al prodotto finale caratteristiche superiori rispetto ai prodotti convenzionali o del numero di caratteristiche di qualità del prodotto finale significativamente superiori rispetto alle norme obbligatorie, presenti nella versione vigente del disciplinare di produzione;
- c) le modifiche sono adeguatamente giustificate e accompagnate da documentazione tecnico-scientifica e, se previsto, statistica.

5.2 Preparazione dei disciplinari di produzione

1. Le proposte di modifica/nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali sono preparate dall'Unità Organizzativa Fitosanitario.

2. Le proposte di modifica/nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti zootecnici, dell'acquacoltura e trasformati (di seguito: altri prodotti) sono preparate dagli operatori interessati (produttori primari, organismi associativi di produttori primari, imprese di lavorazione o trasformazione, ecc.) o dalla struttura regionale.

3. Il coordinamento delle attività di preparazione di tutti i disciplinari di produzione e delle relative modifiche è di competenza della struttura regionale.

5.3 Presentazione della proposta di disciplinare di produzione

1. Qualsiasi operatore (produttore primario, organismi associativi di produttori primari, imprese di lavorazione o trasformazione, ecc.) può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di un nuovo disciplinare di produzione o delle modifiche di un disciplinare di produzione vigente.

2. La domanda di approvazione di disciplinare di produzione (modifica o nuovo), redatta utilizzando lo specifico modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto proponente o dal rappresentante di una pluralità di soggetti proponenti (di seguito: soggetto proponente), può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:

- a) proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione, redatta utilizzando lo specifico schema approvato dalla struttura regionale (nei casi previsti);
- b) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.



eb2aa00c



4. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva dei documenti essenziali indicati al punto 3, viene respinta.

5.4 Esame della proposta di disciplinare di produzione

1. L'ufficio competente della struttura regionale verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza della firma del titolare o legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Durante l'esame delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:
 - a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
 - b) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 3 del paragrafo 5.3;
 - c) presenza dei requisiti indicati al punto 1 o 2 del paragrafo 5.1 (secondo l'oggetto della domanda);
 - d) qualità tecnica della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione (nei casi previsti).
3. La qualità tecnica della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) descrizione completa del processo produttivo;
 - b) descrizione chiara e pertinente dei requisiti di processo/prodotto;
 - c) adeguatezza nella scelta dei requisiti di qualità superiore del processo/prodotto;
 - d) compatibilità con la vigente legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale.
4. Durante l'esame della domanda riguardante altri prodotti l'ufficio della struttura regionale può:
 - a) chiedere al soggetto proponente integrazioni e chiarimenti;
 - b) acquisire pareri tecnici da altre strutture e agenzie regionali, da esperti dell'università e della ricerca scientifica e da organismi di certificazione e controllo dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) apportare le modifiche ed integrazioni che ritiene necessarie alla proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione;
 - d) convocare riunioni con il soggetto proponente e con tecnici, esperti ed operatori del settore.
5. L'esame della domanda riguardante un prodotto vegetale si conclude, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con una di queste modalità:
 - a) invio all'Unità Organizzativa Fitosanitario della richiesta di preparazione della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione indicato nella domanda e di acquisizione dei pareri di conformità alle LGNPI da parte dei Gruppi specialistici del SQNPI, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2;
 - b) rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.
6. L'esame della domanda riguardante altri prodotti si conclude, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con una di queste modalità:
 - a) convocazione di una riunione, di cui viene redatto un verbale, durante la quale il soggetto proponente è invitato a firmare, per accettazione, il testo della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione elaborato al termine dell'esame, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2;
 - b) rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.
7. Nei casi di cui al punto 4, lettere a) e b), il termine di cui al punto 6 decorre dalla data di presentazione della documentazione utile per completare l'esame della domanda.
8. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo.

5.5 Pubblicazione nel BUR delle proposte di disciplinare di produzione

1. Ciascuna proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione riguardante altri prodotti, firmata per accettazione dal rispettivo soggetto proponente, viene pubblicata nel BUR.
2. Ogni soggetto interessato può presentare osservazioni a ciascuna proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione, mediante invio all'indirizzo PEC della struttura regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della proposta, a pena di irricevibilità.
3. Le osservazioni sono ricevibili se accompagnate da adeguate motivazioni e documentazione tecnico-scientifica e, se previsto, statistica.
4. In presenza di osservazioni, la struttura regionale può convocare una riunione, di cui viene redatto un verbale, alla quale sono invitati a partecipare il soggetto proponente e i soggetti che hanno presentato le



eb2aa00c



osservazioni.

5. La fase di pubblicità della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione riguardante altri prodotti si conclude, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della medesima, con una di queste modalità:

- a) conferma del testo pubblicato nel BUR;
- b) elaborazione del nuovo testo della proposta di modifica/nuovo disciplinare di produzione da parte della struttura regionale, in caso di accoglimento delle osservazioni.

6. Per data di presentazione delle osservazioni s'intende la data di registrazione del protocollo.

5.6 Iter di approvazione dei disciplinari di produzione

1. Le proposte di nuovi disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali, che hanno acquisito i pareri di conformità alle LGNPI, e le proposte riguardanti altri prodotti, nei casi indicati al punto 5 del paragrafo 5.5, sono ammesse ad un iter di approvazione articolato cronologicamente nelle seguenti fasi principali:

- a) richiesta di parere alla Commissione consiliare competente (provvedimento: DGR/CR);
- b) approvazione del progetto di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR);
- c) procedura d'informazione alla Commissione europea del progetto di disciplinari di produzione, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (atto: richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico);
- d) approvazione del testo definitivo dei disciplinari di produzione (provvedimento: DGR).

2. Le proposte di modifica di disciplinari di produzione riguardanti prodotti vegetali, che hanno acquisito i pareri di conformità alle LGNPI, sono approvate con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario (provvedimento: decreto).

3. Le proposte di modifica di disciplinari di produzione riguardanti altri prodotti, nei casi indicati al punto 5 del paragrafo 5.5, sono ammesse ad un iter di approvazione articolato cronologicamente nelle seguenti fasi principali:

- a) approvazione del progetto di modifica di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR);
- b) procedura d'informazione alla Commissione europea del progetto di modifica di disciplinari di produzione, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (atto: richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico);
- c) approvazione del testo definitivo della modifica di disciplinari di produzione (provvedimento: DGR).



eb2aa00c

